



**Deliberazione della Giunta Comunale
del 15-12-2014 N. 258**

Oggetto: Proroga della esternalizzazione a Publies Energia Sicura S.r.l. delle funzioni di accertamento ed ispezione degli impianti termici e impianti gas previsti dalla L. 10/91 e dalla delibera AEEG 40/04.

L'anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di dicembre, presso questa sede Comunale a seguito di apposita convocazione del Sindaco alle ore 18.00, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede la seduta il Sindaco SARA BIAGIOTTI.

All'appello risultano:

BIAGIOTTI SARA	Sindaco	P
ZAMBINI LORENZO	Vice Sindaco	P
BICCHI VALENTINA	Assessore	A
DI MATTEO MICHELA	Assessore	P
MARTINI SARA	Assessore	P
TAITI TAMARA	Assessore	P
ELLER VAINICHER LUCA	Assessore	P

E' presente altresì, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000, il Segretario Generale MARIA BENEDETTA DUPUIS.

Verificato il numero legale, il Presidente procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'attuale normativa vigente in materia di accertamento ed ispezione degli impianti termici e impianti gas previsti dalla L. 10/91 e dalla delibera AEEG 40/04, costituita da:

- la legge n. 10 del 09/01/1991 che detta le “norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, prevedendo una serie di interventi mirati alla riduzione dei consumi energetici e fra questi le tipologie tecnico - costruttive per l’edilizia, la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici;
- l’art. 31, comma 3, della L. 10/91 recitante: *“I Comuni con più di 40.000 abitanti e le Province per la restante parte del territorio, effettuano i controlli necessari e verificano, con cadenza almeno biennale, l’osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti”*;
- il D.P.R. 26/08/1993 n. 412 che approva il Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della Legge n. 10/1991;
- Il D.P.R. 21/12/1999 n. 551 che approva il Regolamento recante modifiche al D.P.R. 412/93 in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia;
- l’art. 129 (Esercizio e manutenzione degli impianti) del T.U. sulle disposizioni in materia Edilizia – D.P.R. n.380/2001 (che riproduce l’art. 31 della L.10/1991) recitante: *“I Comuni con più di quarantamila abitanti e le provincie per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l’osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti”*;
- la Legge 23/08/2004 n. 239, recante norme di “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, che all’articolo 1, comma 44, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo di riordino della normativa tecnica impiantistica all’interno degli edifici e di promozione di un reale sistema di verifica degli impianti termici;
- il D.Lgs. 19/08/2005 n. 192, recante norme per “l’Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”, adottato ai sensi della predetta Legge 23/08/2004 n. 239, che introduce delle modifiche al preesistente quadro legislativo concernente le prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti termici, tenendo conto delle problematiche, delle difficoltà e dei casi di successo incontrati in questi anni di attuazione e dello sviluppo tecnologico;
- il Decreto Legislativo n. 311 del 29/12/2006 che ha introdotto le disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo n. 192 del 19/08/2005, sulla base di quanto previsto dall’articolo 1 comma 4 della Legge n. 306 del 31/10/2003;

- l'art. 9, comma 2, del D.Lgs 192/05 che dispone: *“Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali”*. Tale articolo è richiamato anche dall'allegato L all'art. 12 del D.Lgs 192/05, come modificato dal D.Lgs. 311/06, il quale al punto 12 precisa che le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici. Inoltre ai Comuni spetta la gestione delle verifiche previste dall'articolo 14 della Delibera 40/04 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) e successive modifiche ed integrazioni, tra cui la delibera 87/06, necessarie ad accertare che gli impianti di utenza gas situati su territorio Comunale siano stati eseguiti e siano mantenuti in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità;
- il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 che costituisce il Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
- il D.M. 10 febbraio 2014 che introduce i nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica;
- la L.R. n. 39 del 24/02/2005 riportante *“Disposizioni in materia di energia”*. In particolare l'art. 23-sexies recita: *“[...] la Giunta regionale approva uno o più regolamenti di attuazione che disciplinano in particolare:[...] f) le modalità di conduzione, di manutenzione, di controllo e di ispezione degli impianti termici, in applicazione degli articoli 7 e 9 del D.Lgs. 192/2005; [...] l) le modalità di accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica ai sensi dell'articolo 23-quater; [...] n) le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23-ter; o) i termini e le modalità per l'invio dei rapporti di controllo, attestanti l'avvenuta manutenzione ed il controllo degli impianti termici degli edifici, ai comuni con popolazione superiore ai quarantamila abitanti oppure alle province competenti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 31 della L. 10/1991”*;

PREMESSO che il Consiglio Comunale, con propria delibera n. 51 del 20/07/2010, ha approvato il *“Regolamento per la disciplina degli accertamenti e ispezioni degli impianti termici e impianti gas”*, successivamente modificato con D.C.C. n. 106/2012, relativamente alle modalità di autocertificazione ed ha altresì stabilito di esternalizzare la funzione di accertamento ed ispezione degli impianti termici e impianti gas alla società Publies Energia Sicura S.r.l., definendo gli indirizzi per la redazione della convenzione, da approvare con determinazione dirigenziale, per regolare i rapporti tra il Comune e Publies. Infine, per esigenze legate alla cadenza biennale del ciclo di controlli sugli impianti, il Consiglio Comunale ha stabilito la durata della convenzione in quattro anni, deliberando anche *“di prendere e dare atto, nonché stabilire che, qualora la Regione Toscana, avvalendosi della clausola di cedevolezza di cui all'art. 17 del D. Lgs. 192/05, emani una propria normativa di attuazione, della direttiva 2002/91/CE, oppure siano emanati gli appositi DPR di attuazione*

al D. Lgs. 192/05 o vari la normativa in materia, si provvederà con atto dirigenziale alla modifica della convenzione”;

CONSIDERATO che:

- la Giunta Comunale, con propria delibera n. 169 del 27/07/2010, ha approvato gli oneri relativi alle verifiche ed ai controlli previsti dalla L. 10/91 e dalla Deliberazione AEEG 40/04;
- con determinazione dirigenziale n. 1037 del 29/09/2010, è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Sesto Fiorentino e Publies Energia Sicura S.r.l. per il servizio di Accertamento ed ispezione degli impianti termici e impianti a gas previsti dalla L. 10/91 e dalla delibera AEEG 40/04, ed ha inoltre stabilito “di dare atto che gli oneri relativi ai controlli ed ispezioni di cui alla legge 10/1991 non comportano impegno di spesa per l’amministrazione comunale, ma sono direttamente a carico dei cittadini” e “di dare atto che gli oneri relativi ai controlli ed ispezioni (effettuati da Publies di cui alla Delibera 40/04 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas), che l’AC dovrà sostenere, saranno rimborsati da Consiag e dagli utenti”;
- infine, in data 11/10/2010, è stata stipulata la convenzione tra il Comune di Sesto Fiorentino e la società Publies Energia Sicura S.r.l., per il servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici e gas presenti sul territorio comunale, con durata di quattro anni;

VISTA la relazione tecnica del responsabile del Servizio Ambiente Ing. Leonardo Mangiarotti, allegata e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 1);

RILEVATO dalla suddetta relazione in particolare che:

il D.P.R. 74/2013 che ha introdotto alcune novità in materia di verifiche e controllo sugli impianti termici, di seguito sinteticamente rappresentate.

Sono stati introdotti i controlli sugli impianti di climatizzazione estiva.

Sono stati stabiliti nuovi valori limite della temperatura ambiente, sia per gli impianti di climatizzazione invernale che per gli impianti di climatizzazione estiva.

Sono stati rivisti i periodi e le durate di funzionamento degli impianti per la climatizzazione invernale.

L'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell'impianto sono affidati al responsabile dell'impianto che può delegare verso un terzo (eccezione fatta per alcuni casi specifici).

Il responsabile o il delegato rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente.

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/08.

Gli impianti termici devono essere muniti di libretto di impianto per la climatizzazione. I modelli dei libretti saranno aggiornati con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (D.M. 10 febbraio 2014).

Per le manutenzioni periodiche si rimanda - come previsto dal D.Lgs. 192/05 e s.m.i. - alle istruzioni del costruttore dell' impianto (installatore) o, se queste mancano o non sono più disponibili, alle istruzioni del costruttore dell'apparecchio.

Secondo l'art. 7, c. 4, installatori e manutentori - abilitati ai sensi del D.M. 37/08 - nell' ambito delle rispettive responsabilità, DEVONO definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutentuto e con quale frequenza le suddette operazioni vadano effettuate.

E' cambiata la periodicità con cui eseguire i controlli di efficienza energetica (per le caldaie, comprensivi della "prova fumi") a cui devono essere sottoposti gli impianti termici di climatizzazione invernale serviti da caldaie di potenza termica utile > 10 kW. Inoltre, sono stati introdotti i controlli di efficienza energetica anche per le pompe di calore, per le sottostazioni degli impianti di teleriscaldamento e per gli impianti di cogenerazione. Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore redige e sottoscrive uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, di cui una copia è rilasciata al responsabile dell'impianto e un'altra copia è trasmessa alla Regione o Provincia autonoma.

Sono previste ispezioni per gli impianti per i quali non sia pervenuto il relativo rapporto di controllo.

L'accertamento del rapporto di controllo inviato dal manutentore (o terzo responsabile) è ritenuto sostitutivo dell'ispezione per gli impianti di potenza compresa tra 10 e 100 kW se di climatizzazione invernale ed alimentati a gas, o compresa tra 12 e 100 kW se di climatizzazione estiva.

Gli accertamenti e le ispezioni sono affidate a Regioni e Province Autonome, le quali eventualmente possono delegare altri organismi.

CONSIDERATO inoltre che, come si evince dalla citata relazione:

- nel corso del mese di maggio 2014 la Regione Toscana ha invitato le Amministrazioni Comunali, le società che svolgono i servizi di controllo ed ispezione sugli impianti termici e le associazioni di categoria per gli esercenti nell'ambito di impianti termici, per presentare uno schema approssimativo del regolamento regionale che è in corso di redazione ai sensi dell'art. 23-sexies della L.R. 39/2005. I presenti hanno espresso molte perplessità e osservazioni a quanto presentato dai tecnici della Regione. Successivamente, nel mese di novembre 2014, la Regione ha presentato ai sopra citati soggetti la bozza finale del regolamento, che dovrebbe essere pubblicato entro i primi mesi del 2015, al termine dei procedimenti amministrativi necessari;
- l'insieme delle novità introdotte dal D.P.R. 74/2013 e dal regolamento regionale in fase di redazione, comporteranno la necessità di un aggiornamento del Regolamento Comunale di cui alla D.C.C. 51/2010 e pertanto dei servizi oggetto di esternalizzazione. Lo stesso regolamento regionale prevederà un periodo transitorio durante il quale le amministrazioni comunali dovranno recepire tali novità. La bozza finale presentata specifica inoltre che il termine ultimo relativo al periodo transitorio è il 31/12/2015;
- in questo quadro normativo, incompleto ed a tratti contraddittorio, si propone alla Giunta Comunale di prorogare il servizio di ispezione e controllo sugli impianti termici e impianti a gas alla società Publies Energia Sicura S.r.l., tenendo presente la principale finalità dei controlli stessi, di efficienza energetica nonché tutela della

pubblica incolumità, a cui il Comune è comunque tenuto. Tale soluzione è in linea anche con il periodo transitorio avente termine ultimo al 31/12/2015, previsto dal regolamento regionale in corso di redazione;

- in conclusione si propone di prorogare la convenzione, per le ragioni sopra rappresentate, fino al 31/12/2015;

RITENUTO pertanto opportuno, condividendo quanto riportato nell'allegata relazione tecnica, prorogare l'esternalizzazione del servizio di ispezione e controllo sugli impianti termici e impianti a gas alla società Publies Energia Sicura S.r.l. fino al 31/12/2015;

RITENUTO ancora opportuno demandare, al Dirigente interessato, il compimento di tutti i successivi atti necessari per procedere alla proroga della convenzione relativa all'esternalizzazione del servizio di ispezione e controllo sugli impianti termici e impianti a gas alla società Publies Energia Sicura S.r.l., fino al 31/12/2015;

VISTO che il Servizio Ambiente ha richiesto ed ottenuto la disponibilità di Publies a svolgere il servizio nei termini sopra riportati, con corrispondenza agli atti;

VISTI i pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D.Lgs. 267/2000;

CON votazione unanime, palese e favorevole;

TUTTO QUANTO sopra premesso,

DELIBERA

1. di prorogare, per le ragioni sopra esposte, l'esternalizzazione del servizio di ispezione e controllo sugli impianti termici e impianti a gas alla società Publies Energia Sicura S.r.l., fino al 31/12/2015;
2. di demandare, al Dirigente interessato, il compimento di tutti i successivi atti necessari per procedere alla proroga della convenzione relativa all'esternalizzazione del servizio di ispezione e controllo sugli impianti termici e impianti a gas alla società Publies Energia Sicura S.r.l. fino al 31/12/2015;
3. di stabilire che la relazione tecnica del responsabile del Servizio Ambiente Ing. Leonardo Mangiarotti, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 1);

DELIBERA altresì

con votazione unanime, palese e favorevole di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 267/2000.

**Pareri allegati alla proposta di deliberazione del 22-10-2014 n. 229 ed alla
deliberazione della Giunta Comunale del 15-12-2014 n. 258.**

Oggetto: “Proroga della esternalizzazione a Publies Energia Sicura S.r.l. delle funzioni di accertamento ed ispezione degli impianti termici e impianti gas previsti dalla L. 10/91 e dalla delibera AEEG 40/04.”

Sulla presente delibera è stato reso parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.)

Sesto Fiorentino, 12-12-2014

Il Dirigente/Responsabile
f.to LUCA GENTILI

Sulla presente delibera è stato reso parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.)

Sesto Fiorentino, 15-12-2014

Il Dirigente del
Settore Risorse Finanziarie e Organizzazione
f.to STEFANO GENNAI

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to SARA BIAGIOTTI

Il Segretario Generale
f.to MARIA BENEDETTA DUPUIS

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell' art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993. Certificato di pubblicazione ed esecutività contenuto nell'originale.